



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 58 – 17 Aprile 2024

Riunione del 10 aprile 2024

#### **46.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **D. M.**

- Sig. **P. S.**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine    Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

*1) D. M., per aver, in violazione degli artt. artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, benché regolarmente tesserato con il sodalizio ASD Pallavolo Apulia Monopoli, mancato di aderire all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2023/24.*

*2) P. S., per aver, in violazione degli artt. artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, benché regolarmente tesserato con il sodalizio ASD Pallavolo Apulia Monopoli, mancato di aderire all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2023/24.*

#### **OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 30/10/2023 presentato dal ASD Pallavolo Apulia Monopoli che segnalava alla FIPAV, e per essa all'Ufficio della Procura Federale, la





mancata adesione degli atleti P. S. e D. M. alla convocazione disposta dal Sodalizio per la visita medico-sportiva al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2023/24.

Espletata la fase istruttoria, anche con l'acquisizione della memoria difensiva redatta nell'interesse dell'atleta P. S., la Procura Federale deferiva – nell'ambito di due distinti procedimenti disciplinari - entrambi gli atleti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 20/3/2024 – riunione poi differita al 10/4/2024 a seguito di richiesta di rinvio formulata dall'avv. Giuseppe Campanile nell'interesse del sig. P. S..

Alla predetta udienza, si collegava il Sostituto Procuratore Federale, avv. Massimo Caravetta, nonché l'atleta P.S. assistito dal proprio difensore, mentre per il sig. D. M. nessuno compariva.

Disposta preliminarmente - con il consenso manifestato da tutte le parti presenti - la riunione dei procedimenti, il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico degli stessi la sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre ciascuno. Il difensore dell'atleta P. S., discuteva la causa e, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva il non luogo a sanzione.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il comportamento oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio della Procura Federale non è stato in alcun modo contestato e risulta adeguatamente provato.

Agli atti risulta acquisita la prova del rituale invito per la visita medico-sportiva trasmessa dal Sodalizio ai propri atleti i quali hanno optato, volontariamente, di non darvi adesione.

La difesa del sig. P. S., nella propria memoria e poi in sede di udienza, al fine di giustificare il contegno omissivo tenuto dal proprio rappresentato, ha evidenziato come il prevenuto avesse ampiamente riferito, per le vie brevi, al sodalizio di appartenenza la propria volontà di non svolgere alcuna attività sportiva agonistica e di “*cessare la propria attività*”, rilevando – peraltro solo dinanzi il Collegio giudicante – la sussistenza di impegni lavorativi-accademici del P. S. ostativi allo svolgimento dell'attività sportiva.





Ebbene, se la riferita volontà di “*cessare l’attività*” si appalesa in insanabile contrasto con la circostanza – riferita anch’essa in sede di udienza – della presentazione da parte del prevenuto del ricorso per lo scioglimento del vincolo (attività propedeutica allo svincolo da un sodalizio per poter praticare la pallavolo presso altra compagine sociale), in ogni caso, come più volte ripetuto dalla giurisprudenza degli Organi federali, lo status di atleta tesserato e vincolato impone l’assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita per l’ottenimento del certificato di idoneità.

Onere che, peraltro, sussiste anche e soprattutto a tutela dell’atleta medesimo.

Ne consegue che la volontà dei sig.ri P. S. e D. M. (il quale ha deciso anche di non difendersi nel presente procedimento disciplinare) di non sottoporsi alla visita medica né di far pervenire tempestivamente idonea documentazione medica attestante il rinnovo dell’obbligatorio certificato medico sportivo costituisce illecito disciplinare e deve essere sanzionata come da dispositivo

**P.Q.M.**

Il Tribunale delibera di sanzionare i signori P. S. e D. M. con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico di ciascun tesserato.

Roma, 16 Aprile 2024.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 17 Aprile 2024

